

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è finalizzato a dare attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla **direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014**, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, attuando così la delega legislativa prevista dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2014*).

La direttiva 2014/36/UE (di seguito anche solo “la direttiva”) è stata prevista dal Programma de l’Aja del 2004 del Consiglio europeo, che invitava la Commissione a presentare un piano d’azione sull’immigrazione legale – compendiato nella Comunicazione del dicembre 2005 con successivi richiami sia nel Patto europeo sull’Immigrazione e l’asilo (2008) sia nel Programma di Stoccolma (2009) – e a formulare proposte legislative per l’individuazione di procedure di ammissione di cittadini di Paesi terzi in grado di rispondere con snellezza e celerità alle temporanee esigenze di manodopera di alcuni settori del mercato del lavoro quali, in particolare, turismo, ristorazione e agricoltura.

La direttiva intende contribuire all’attuazione della strategia “Europa 2020” e ad una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale. Essa stabilisce norme eque e trasparenti in materia di ingresso e soggiorno e introduce incentivi e salvaguardie per impedire che il soggiorno temporaneo diventi permanente.

Le disposizioni contenute nella direttiva prevedono una procedura accelerata per l’ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, sulla base di una definizione e di criteri comuni, in particolare l’esistenza di un contratto di lavoro o di un’offerta vincolante di lavoro che garantisca un salario non inferiore a un livello minimo.

Viene previsto che i lavoratori stagionali ricevano un permesso di soggiorno che li autorizzi a lavorare per un periodo massimo compreso tra i cinque e i nove mesi per anno di calendario prevedendo altresì l’obbligo esplicito di rimpatrio alla scadenza di tale periodo, a meno che lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un permesso di soggiorno a norma del diritto nazionale o dell’Unione europea per motivi diversi dal lavoro stagionale. Sono altresì disposte misure per agevolare il reingresso di un lavoratore stagionale in stagioni successive.

Per impedire lo sfruttamento e proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi, sono definite disposizioni giuridiche applicabili alle condizioni di lavoro. Inoltre, ai datori di lavoro è richiesto di dimostrare che i lavoratori stagionali disporranno di un alloggio adeguato durante il soggiorno.

Al fine di dare attuazione alla direttiva, si è provveduto a predisporre il presente schema di decreto legislativo, composto da quattro articoli, con il quale sono state introdotte modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione – TUI) e al relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente



della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*).

Ai lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi è assicurata, ai sensi della legislazione nazionale, la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani per quanto riguarda le condizioni di impiego, il diritto di sciopero, i settori della sicurezza sociale, l'accesso e l'erogazione di beni e servizi, i servizi di consulenza sul lavoro stagionale, l'istruzione e la formazione professionale, il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali e le agevolazioni fiscali (articolo 2, 22 e 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998).

Con riferimento ai contributi inerenti l'assegno al nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati al Fondo per le politiche migratorie per finanziare interventi di carattere socio-assistenziale a favore degli immigrati.

Con riferimento alle disposizioni relative al monitoraggio, valutazione ed ispezione previste dalla direttiva (articolo 24), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attività in cui maggiormente si concentra il fenomeno (articolo 4 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109). Tali controlli verranno effettuati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito con decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 149 e di prossima operatività, che svolgerà ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL.

Inoltre, si evidenzia che l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 prevede che *Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.*

Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.

Con riferimento poi alle organizzazioni sindacali richiamate dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva, l'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (*Norme*



sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) dispone, in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali interne presenti sul luogo di lavoro, che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito (omissis) b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

Quanto ai profili inerenti l'agevolazione delle denunce di cui all'articolo 25, paragrafo 1 della direttiva, i lavoratori irregolari, e quindi anche i lavoratori stagionali, possono rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria, all'autorità di polizia, agli uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro per denunciare l'assunzione irregolare e chiedere, oltre all'erogazione delle sanzioni penali previste, anche il pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali dovuti.

Con specifico riferimento al paragrafo 2 del medesimo articolo della direttiva si precisa inoltre che la legge 30 marzo 2001, n. 152 (*Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale*) affida ai patronati l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative (artt. 7, 8, 9 e 10 della legge citata). L'attività di consulenza e informazione svolta da tali istituti, può essere rivolta anche ai lavoratori stranieri stagionali.

In ordine ai profili sanzionatori (articolo 17 della direttiva), l'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 già prevede sanzioni per l'impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno.

Con le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, si è provveduto a prevedere la disciplina sanzionatoria nei casi di revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale nei casi ascrivibili a colpa del datore di lavoro. In tali casi, viene prevista la liquidazione, a favore del lavoratore, di un'indennità la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale.

Quanto alle statistiche di cui all'articolo 26, paragrafo 2 della direttiva, esse possono rientrare tra quelle fornite dal Ministero dell'interno - Servizio I Documentazione comunicazione e statistica della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo - già individuato come *focal point* per le statistiche in materia di immigrazione richieste ai sensi del regolamento "Eurostat" n. 862/2007.



Con il presente schema di decreto legislativo, composto da quattro articoli, sono state quindi introdotte modifiche agli articoli 5 e 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e abrogazioni all'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*), nonché agli articoli 11, 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*).

Il termine di scadenza delle delega è fissato al 30 luglio 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

DISPOSIZIONI GENERALI

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si è provveduto a rivisitare le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394) già contenenti la disciplina del lavoro stagionale al fine di renderle conformi al dettato della direttiva 2014/36/UE.

In particolare, ai fini della semplificazione normativa, si è preferito riformulare l'articolo 5 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riportando a norma di rango primario i contenuti delle relative norme regolamentari che, di conseguenza, sono state abrogate.

Articolo 1 - Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Le modifiche previste riguardano la sostituzione dell'articolo 5, comma 3-ter, e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Con la sostituzione dell'articolo 5, comma 3-ter, viene reso più facilmente raggiungibile il requisito per il rilascio del permesso pluriennale laddove, trattandosi di impieghi ripetitivi, allo straniero che dimostra di essere venuto in Italia almeno una volta nei **cinque anni** (e non più due anni di seguito a legislazione vigente) precedenti per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato un permesso pluriennale con indicazione del periodo di validità per ciascun anno.

Quanto alle disposizioni che sostituiscono l'articolo 24 (*Lavoro stagionale*) del decreto legislativo n. 286 del 1998, esse riguardano:

- i settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni. A tal fine, poiché la direttiva (considerando n. 13) individua i settori dell'agricoltura e del turismo e, tenuto conto che gli ingressi di stranieri per lo svolgimento di lavoro stagionale sono avvenuti in Italia solitamente in tali settori, dopo aver sentito le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, si è



ritenuto di far esplicito riferimento a detti settori. Si segnala, peraltro, che già in sede di predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2016, è stata ravvisata l'esigenza di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale, al fine di rendere disponibile il contingente di lavoratori necessario per i settori agricolo e turistico-alberghiero;

- le procedure semplificate e più celeri ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro stagionale;
- la modalità della sistemazione alloggiativa del lavoratore stagionale. Rispetto alla disposizione vigente (articolo 22, comma 2, lettera b)) vengono modificate le condizioni della sistemazione alloggiativa soprattutto nelle ipotesi in cui essa verrà fornita dal datore di lavoro. Quest'ultimo, infatti, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà esibire un titolo idoneo a provare non solo l'effettiva disponibilità dell'alloggio e le relative condizioni e idoneità alloggiativa, ma anche che il relativo canone non sarà decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore;
- il diritto di precedenza al rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale riconosciuto al lavoratore stagionale già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti presso lo stesso o altro datore di lavoro;
- la possibilità, per il lavoratore stagionale che ha svolto, per almeno tre mesi, regolare attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nei limiti delle quote definite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998);
- i casi di rifiuto ovvero di revoca del **nulla osta** al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro (sanzioni a causa di lavoro irregolare, stato di liquidazione dell'impresa per insolvenza ovvero per assenza di svolgimento di attività economica, mancato rispetto degli obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, licenziamenti effettuati al fine di creare un posto-da coprire mediante la richiesta di assunzione);
- i casi di mancato rilascio o di rifiuto del rinnovo, ovvero di revoca del **permesso di soggiorno** nel caso sia stato rilasciato, per cause ascrivibili ai profili di sicurezza e ordine pubblico (fraudolenza, falsificazione o contraffazione del permesso di soggiorno, mancato soddisfacimento delle condizioni di ingresso e soggiorno) e per ragioni attribuibili al datore di lavoro;



- la disciplina sanzionatoria nei casi di revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale nei casi ascrivibili a colpa del datore di lavoro. In tali casi viene prevista la liquidazione, a favore del lavoratore, di un'indennità la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale;
- quanto alla disciplina sanzionatoria nei casi di impiego, per attività di carattere stagionale, di uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ovvero il permesso sia scaduto, revocato o annullato, si fa riferimento all'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 22, commi da 12 a 12-quinquies;
- i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto.

Articolo 2 – Clausola di invarianza finanziaria

La disposizione in riferimento reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dal testo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività previste saranno svolte mediante impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Articolo 3 – Abrogazioni

La norma prevede alcune disposizioni abrogative.





| Testo direttiva 2014_36_UE | Testo decreto legislativo n. 286/1998 (TUI) e decreto Presidente della Repubblica n. 394/1999 (Reg. Attuaz.) | Testo Proposta di modifica | Motivazione |
|---|---|-----------------------------------|---|
| CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI | Titolo III- DISCIPLINA DEL LAVORO | Schema decreto legislativo | |
| <p><i>Articolo 1</i> Oggetto 1. La presente direttiva determina le condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e definisce i diritti dei lavoratori stagionali.</p> <p>2. Per soggiorni non superiori a 90 giorni, la presente direttiva si applica fatto salvo l'<i>acquis</i> di Schengen, in particolare il codice dei visti, il codice frontiere Schengen e il regolamento (CE) n. 539/2001.</p> | <p>Art. 4 D. Lgs. 286/1998 (TUI-Testo Unico Immigrazione) 1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. Art. 22 TUI 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti</p> | | <p>Con il decreto legislativo di recepimento si è provveduto a rivisitare le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394), già contenenti la disciplina del lavoro stagionale, al fine di renderle conformi al dettato della direttiva 2014/36/UE. In particolare, ai fini della semplificazione normativa, si è preferito riformulare l'articolo 5 e 24 del d. lgs. 286/1998, riportando a norma di rango primario i contenuti delle relative norme regolamentari (articoli 11, co. 1-bis, 38 e 38-bis del D.P.R. 394/1999) che, di conseguenza, sono state abrogate.</p> |



| | | | |
|---|--|--|--|
| | <p>rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.</p> | | |
| <p>Articolo 2 Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che risiedono al di fuori del territorio degli Stati membri e che chiedono di essere ammessi o sono stati ammessi ai sensi della presente direttiva, nel territorio di uno Stato membro per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 15.</p> <p>2. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri, se del caso in consultazione con le parti sociali, elencano i settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni. Gli Stati membri possono modificare tale elenco, se del caso, in consultazione con le parti sociali. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure.</p> | <p>Art. 22 TUI 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:</p> | <p><i>Articolo 1, comma 1, lettera b). "Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"</i> <i>«L'articolo 24 è sostituito dal seguente:</i> <i>1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis.</i></p> | <p>Poiché la direttiva (considerando n. 13) individua i settori dell'agricoltura e del turismo e, tenuto conto che gli ingressi di stranieri per lo svolgimento di lavoro stagionale sono avvenuti in Italia solitamente in tali settori, dopo aver sentito le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro (incontro del 30.03.2016), si è ritenuto di far esplicito riferimento a detti settori. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2016, ha previsto una quota di ingresso di lavoratori non comunitari</p> |



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>3. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:</p> <p>a) svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi compresi i cittadini di paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;</p> <p>b) sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>c) godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e paesi terzi.</p> | | <p><i>Articolo 1, comma 1, lettera b):</i> <i>«16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri:</i></p> <p><i>a) che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro;</i></p> <p><i>b) che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi compresi i cittadini di paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;</i></p> <p><i>c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;</i></p> <p><i>d) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e paesi terzi.»</i></p> | <p>per lavoro stagionale, al fine di rendere disponibile il contingente di lavoratori necessario per i settori agricolo e turistico-alberghiero.</p> |
|--|--|--|--|



| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | |
| <p>Articolo 3 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per:</p> <p>a) «cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;</p> <p>b) «lavoratore stagionale», il cittadino di un paese terzo che conservi la propria residenza principale in un paese terzo e che soggiorni legalmente e temporaneamente nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un'attività soggetta al ritmo delle stagioni, sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra tale cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in tale Stato membro;</p> <p>c) «attività soggetta al ritmo delle stagioni», un'attività legata a un certo periodo dell'anno da un evento ricorrente o una sequenza ricorrente di eventi connessi a condizioni stagionali che richiedono quantità di forza lavoro notevolmente superiori a quelle necessarie per le attività abituali;</p> <p>d) «permesso di lavoro stagionale», un'autorizzazione rilasciata secondo il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (17) recante un riferimento al lavoro stagionale e atta a consentire al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo superiore a 90 giorni ai sensi della presente direttiva;</p> <p>e) «visto per soggiorno di breve durata»,</p> | <p>Art. 1 TUI 1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.</p> <p>Art. 5 TUI 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.</p> <p>Art. 5 TUI 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:</p> <p>a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;</p> <p>Art. 4 TUI</p> | | <p>Non necessita di recepimento</p> |



| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell'articolo 2, lettera a), punto 2, del codice dei visti o rilasciata conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro che non applica integralmente l'<i>acquis</i> di Schengen;</p> <p>f) «visto per soggiorno di lunga durata», un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell'articolo 18 della convenzione di applicazione Schengen o rilasciata conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro che non applica integralmente l'<i>acquis</i> di Schengen;</p> | <p>4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia, ovvero a norme comunitarie.</p> <p>Decreto Ministro Affari Esteri 11.05.2011 (Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento)</p> | | |
| <p>g) «procedura unica di domanda», una procedura avviata a seguito di un'unica domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo, volta all'adozione di una decisione in merito alla domanda di permesso di lavoro stagionale;</p> | <p>Art. 24 TUI</p> <p>1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22.</p> <p>Art. 22 TUI</p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica,</p> | | |



| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>h) «autorizzazione per motivi di lavoro stagionale», una delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 che autorizza il suo titolare a soggiornare e lavorare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi della presente direttiva;</p> <p>i) «permesso di lavoro», un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del diritto nazionale a fini di lavoro nel territorio di tale Stato membro.</p> <p><i>Articolo 4</i> Disposizioni più favorevoli</p> <p>1. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni più favorevoli:</p> <p>a) del diritto dell'Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra;</p> <p>b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.</p> <p>2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per i cittadini di paesi terzi a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto agli articoli</p> | <p>presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:</p> <p>2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.</p> <p>3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.</p> | | <p>Il decreto di recepimento non ha previsto disposizioni di attuazione diretta dell'articolo 4 della direttiva. Del resto, l'articolo 4, paragrafo 1, è una mera disposizione di salvaguardia, e l'articolo 4, paragrafo 2, fa salve alcune facoltà degli Stati membri.</p> |
|---|---|--|--|



| | | | |
|--|--|---|--|
| 18, 19, 20, 23 e 25. | | | |
| <p>CAPO II CONDIZIONI DI AMMISSIONE <i>Articolo 5</i> Criteri e requisiti di ammissione per l'impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni non superiori a 90 giorni 1. La domanda di ammissione in uno Stato membro ai sensi della presente direttiva per un soggiorno non superiore a 90 giorni è accompagnata da: a) un contratto di lavoro valido o, se previsto dal diritto nazionale o dalla normativa o prassi amministrativa, un'offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in tale Stato membro, che specifichi: i) il luogo e il tipo di lavoro; ii) la durata dell'impiego; iii) la retribuzione; iv) le ore di lavoro settimanali o mensili; v) l'ammontare delle ferie retribuite; vi) se del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti; e vii) se possibile, la data di entrata in servizio; b) la prova che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al lavoro svolto in tale Stato membro o in virtù di esso; c) la prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato o che sarà fornito un alloggio adeguato, in conformità dell'articolo 20. 2. Gli Stati membri esigono che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), siano conformi al</p> | <p>Art. 22 TUI 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. Art. 24 TUI 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di</p> | <p><i>Articolo 1, comma 1, lettera b)</i> b) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: 1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono</p> | |



| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>diritto, ai contratti collettivi c/o alla prassi applicabili.</p> <p>3. Sulla base della documentazione fornita ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che il lavoratore stagionale non faccia ricorso ai loro sistemi di assistenza sociale.</p> | <p>categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22.</p> <p>Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter. (2)</p> <p>Art. 25 TUI</p> <p>In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;a) assicurazione contr. gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;b) assicurazione contro le malattie;c) assicurazione di maternità. <p>Art. 34 TUI</p> <p>1. Hanno l'obbligo di iscrizione al</p> | <p><i>instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis.</i></p> <p><i>3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio è fornito, nonché l'idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.</i></p> <p><i>4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le modalità previste agli articoli 30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.</i></p> | <p>Rispetto alla disposizione già vigente (articolo 22, comma 2, lettera b TUI) con il decreto di recepimento vengono modificate le condizioni della sistemazione alloggiativa soprattutto nelle ipotesi in cui essa verrà fornita dal datore di lavoro. Quest'ultimo, infatti, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà esibire un titolo idoneo a provare non solo l'effettiva disponibilità dell'alloggio e le relative condizioni e idoneità alloggiativa, ma anche che il relativo canone non sarà decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.</p> |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:</p> <p>a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;</p> <p>b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.</p> <p>Art. 30-bis Reg. Attuaz.</p> <p>2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:</p> <p>a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;</p> <p>b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da</p> | | |
|--|---|--|--|



| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>assumere;</p> <p>c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;</p> <p>d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;</p> <p>e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.</p> <p>3. Alla domanda devono essere allegati:</p> <p>a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;</p> <p>b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;</p> <p>c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335.</p> <p>Art. 31 TUI</p> <p>8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità,</p> | | |
|--|--|--|--|



della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Art. 38 Reg. Attuaz.:

3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>4. Nei casi in cui il contratto di lavoro o l'offerta vincolante specificchino che i cittadini di paesi terzi eserciteranno una professione regolamentata, come definita dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), lo Stato membro può prescrivere che il richiedente presenti la documentazione attestante che il cittadino di un paese terzo soddisfa le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l'esercizio di tale professione regolamentata.</p> <p>5. Al momento dell'esame di una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri che non attuano integralmente l'<i>acquis</i> di Schengen verificano che il cittadino di un paese terzo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) non presenti un rischio di immigrazione illegale;b) intenda lasciare il territorio degli Stati membri al più tardi alla data di scadenza dell'autorizzazione. | <p>unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell'ambito del periodo massimo previsto.</p> <p>5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.</p> <p>Per l'esercizio della professione regolamentata il richiedente deve presentare la documentazione attestante l'assolvimento delle condizioni per l'esercizio di tale professione regolamentata ai sensi del d.lgs. 6.11.2007, n. 206 come modificato dal d. lgs. 28.01.2016, n. 15.</p> | | |
| <p><i>Articolo 6</i> Criteri e requisiti di ammissione all'impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni superiori a 90 giorni</p> | <p><i>Idem</i> articolo 5</p> | | |



1. La domanda di ammissione in uno Stato membro ai sensi della presente direttiva per un soggiorno superiore a 90 giorni è accompagnata da:

a) un contratto di lavoro valido o, se previsto dal diritto nazionale, dalla normativa o prassi amministrativa, un'offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in tale Stato membro, che specifichi:

i) il luogo e il tipo di lavoro;

ii) la durata dell'impiego;

iii) la retribuzione;

iv) le ore di lavoro settimanali o mensili;

v) l'ammontare delle ferie retribuite;

vi) se del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti; e

vii) se possibile, la data di entrata in servizio;

b) la prova che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al lavoro svolto in tale Stato membro o in virtù di esso;

c) la prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato o che sarà fornito un alloggio adeguato, in conformità dell'articolo 20.

2. Gli Stati membri esigono che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), siano conformi al diritto, ai contratti collettivi e/o alla prassi applicabile.

3. Sulla base della documentazione fornita ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che il lavoratore stagionale disponga di risorse sufficienti per mantenersi durante il soggiorno senza ricorrere ai loro sistemi di assistenza sociale.



| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| <p>4. Non sono ammessi i cittadini di paesi terzi che sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica.</p> <p>5. Al momento dell'esame di una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, gli Stati membri verificano che il cittadino di un paese terzo non presenti un rischio di immigrazione illegale e che intenda lasciare il territorio degli Stati membri al più tardi alla data di scadenza dell'autorizzazione.</p> <p>6. Nei casi in cui il contratto di lavoro o l'offerta vincolante specifichi che i cittadini di paesi terzi eserciteranno una professione regolamentata, come definita dalla direttiva 2005/36/CE, lo Stato membro può esigere che il richiedente presenti la documentazione attestante che il cittadino di un paese terzo soddisfa le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l'esercizio di tale professione regolamentata.</p> <p>7. Gli Stati membri esigono che i cittadini di paesi terzi siano in possesso di un documento di viaggio valido secondo quanto stabilito dal diritto nazionale. Gli Stati membri richiedono che il periodo di validità del documento di viaggio copra almeno il periodo di validità dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale.</p> <p>Inoltre, gli Stati membri possono richiedere che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il periodo di validità superi la prevista durata del soggiorno fino ad un massimo di tre mesi;b) il documento di viaggio sia stato rilasciato nei precedenti dieci anni; ec) il documento di viaggio contenga almeno due pagine bianche. | <p>Decreto del Ministro degli affari esteri 11 maggio 2011</p> | | |
| <p>Articolo 7 Volume di ingresso La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare il volume di ingresso nel suo territorio di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. Su tale</p> | <p>Art. 3 TUI 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto</p> | | <p>Non necessita di recepimento</p> |



| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>base una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale può essere considerata inammissibile o essere rigettata.</p> | <p>legislativo 28 agosto 1997, n. 281, c. le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreti emanato.</p> | | |
| <p><i>Articolo 8</i> Motivi di rigetto 1. Gli Stati membri rigettano una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se: a) gli articoli 5 o 6 non sono rispettati; oppure b) i documenti presentati ai fini degli articoli 5 o 6 sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi. 2. Gli Stati membri rigettano, ove opportuno,</p> | <p>Art. 22 TUI: 5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno</p> | <p><i>Articolo 1, comma 1, lettera b)</i> <i>12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale può essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, può essere è revocato quando:</i> a) <i>il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;</i> b) <i>l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica;</i></p> | <p>Con il decreto di recepimento sono state previsti (in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa esistente) i casi di rifiuto del nulla osta al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro (sanzioni a causa di lavoro irregolare, stato di liquidazione dell'impresa per insolvenza ovvero per assenza di svolgimento di attività economica, mancato rispetto degli</p> |



| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se:</p> <p>a) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in conformità del diritto nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale;</p> <p>b) l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza o non è svolta alcuna attività economica; oppure</p> <p>c) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni ai sensi dell'articolo 17.</p> | <p>entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.</p> <p>5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:</p> <p>a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;</p> <p>c) reato previsto dal comma 12.</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> | <p>c) <i>il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;</i></p> <p>d) <i>nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione.</i></p> <p>13. <i>Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato quando:</i></p> <p>a) <i>è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;</i></p> <p>b) <i>risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;</i></p> <p>c) <i>nei casi di cui al comma 12.</i></p> | <p>obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, licenziamenti effettuati al fine di creare un posto da coprire mediante la richiesta di assunzione), i casi di mancato rilascio o di rifiuto del rinnovo, ovvero di revoca del permesso di soggiorno nel caso sia stato rilasciato, per cause ascrivibili ai profili di sicurezza e ordine pubblico (fraudolenza, falsificazione o contraffazione del permesso di soggiorno, mancato soddisfacimento delle condizioni di ingresso e soggiorno) e per ragioni attribuibili al datore di lavoro;</p> |
|---|--|--|---|



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>3. Gli Stati membri possono accertarsi che i posti vacanti in questione possano essere coperti da cittadini dello Stato membro</p> | <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p>12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.</p> <p>12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.</p> <p>12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.</p> <p>Art. 22 TUI</p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o</p> | | |
|---|--|--|--|



interessato o da altri cittadini dell'Unione ovvero da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro. nel qual caso essi possono rigettare la domanda. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio di preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.

4. Gli Stati membri possono rigettare una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se:

- a) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dal diritto e/o dai contratti collettivi applicabili; oppure
- b) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della domanda, il datore di lavoro ha abolito un posto di lavoro a tempo pieno al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore sta cercando di coprire mediante il ricorso alla presente direttiva; ovvero
- c) il cittadino di un paese terzo non ha rispettato gli obblighi previsti da una precedente decisione di ammissione in qualità di lavoratore stagionale.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni decisione di rigetto di una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.

6. I motivi per rifiutare il rilascio di un visto per

straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

CAPO V-DISCIPLINA DEL LAVORO

Art. 30-bis

8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste



| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.</p> | <p>presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.</p> | | |
| <p>Articolo 9 Revoca dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale 1. Gli Stati membri revocano l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando: a) i documenti presentati ai fini dell'articolo 5 o 6 sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, o falsificati o manomessi, oppure b) il titolare soggiorna per fini diversi da quelli per cui è stato autorizzato. 2. Gli Stati membri revocano, se del caso, l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando: a) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in conformità del diritto nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale; b) l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza o non è svolta alcuna attività economica; oppure c) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni ai sensi dell'articolo 17. 3. Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando: a) gli articoli 5 o 6 non sono, o non sono più, rispettati; oppure b) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dal diritto e/o dai contratti collettivi applicabili;</p> | <p>Art. 22 TUI: 5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. 5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulta condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> | <p>Articolo 1, comma 1, lettera b) 12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale può essere è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, può essere è revocato quando: a) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare; b) l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica; c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili; d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione. 13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato quando: a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto; b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;</p> | <p>Con il decreto di recepimento sono state previsti (in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa esistente) i casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro (sanzioni a causa di lavoro irregolare, stato di liquidazione dell'impresa per insolvenza ovvero per assenza di svolgimento di attività economica, mancato rispetto degli obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, licenziamenti effettuati al fine di creare un posto da coprire mediante la richiesta di assunzione), i casi di mancato rilascio o di rifiuto del rinnovo, ovvero di revoca del permesso di soggiorno nel caso sia stato rilasciato, per cause ascrivibili ai profili di sicurezza e ordine pubblico (fraudolenza, falsificazione o contraffazione del permesso di soggiorno, mancato soddisfacimento delle condizioni di ingresso e soggiorno) e per ragioni attribuibili al datore di lavoro.</p> |



| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>c) il datore di lavoro non ha adempiuto ai propri obblighi previsti a norma del contratto di lavoro; oppure</p> <p>d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della domanda, il datore di lavoro ha soppresso un posto di lavoro a tempo pieno al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore sta cercando di coprire mediante il ricorso alla presente direttiva.</p> | <p>b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;</p> <p>c) reato previsto dal comma 12.</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p>12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.</p> <p>12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel</p> | <p>c) <i>nei casi di cui al comma 12.</i></p> | |
|--|---|---|--|



| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>4. Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale</p> | <p>procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.</p> <p>12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.</p> <p>Art. 30-bis Reg. Attuaz.:</p> <p>8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.</p> | | |
|--|---|--|--|



se il cittadino di un paese terzo chiede protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) o protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro interessato.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni decisione di revoca di un'autorizzazione tiene conto delle circostanze specifiche del caso, compresi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.

6. I motivi per annullare o revocare un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

Si rinvia alla normativa italiana sulle procedure in materia di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale, e particolarmente a:

- decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 di "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta";

- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", così come da ultimo modificato dal decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con la legge 17 ottobre 2014, n. 146 recante «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.»;

- decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma



| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"; - decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.</p> | | |
| <p><i>Articolo 10</i> Obbligo di cooperazione Gli Stati membri possono esigere che il datore di lavoro fornisca tutte le pertinenti informazioni necessarie per il rilascio, la proroga o il rinnovo dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale.</p> | <p>Art. 22 TUI: 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;</p> | <p><i>Articolo 1, comma 1, lettera b)</i> b) <i>l'articolo 24 è sostituito dal seguente:</i> 1. <i>Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis.</i></p> | |



d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

Art. 24 TUI:

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter.



| | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| <p>CAPO III PROCEDURA E AUTORIZZAZIONI PER MOTIVI DI LAVORO STAGIONALE <i>Articolo 11</i> Accesso alle informazioni 1. Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sull'ingresso e il soggiorno, compresi i diritti e gli obblighi nonché le garanzie procedurali del lavoratore stagionale. 2. Quando gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi un'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale, li informano altresì per iscritto circa i loro diritti e obblighi ai sensi della presente direttiva, incluse le procedure di ricorso.</p> | <p>Art. 2 TUI: 6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato. Art. 4 TUI: 2. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Art. 31 TUI: 1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaocta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2. 2. Il questore esprime parere</p> | | Non necessita di recepimento |
|--|--|--|------------------------------|



contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.

4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta, la cui validità è di sei mesi dalla data del rilascio stesso.

5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di



cui all'articolo 11, comma 2.

6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validità del nullaosta.

8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico,



| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35.</p> <p>Sui siti internet istituzionali (MAECI, Interno, Lavoro) sono pubblicate le informazioni necessarie per l'ingresso e soggiorno di un lavoratore stagionale.</p> | | |
| <p>Articolo 12 Autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale</p> <p>1. Per i soggiorni di durata non superiore a 90 giorni, gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi che rispettano l'articolo 5 e ai quali non si applicano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 8 una delle seguenti autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale, fatte salve le norme relative al rilascio dei visti per soggiorni di breve durata stabilite dal codice dei visti e dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (20):</p> <p>a) un visto per soggiorno di breve durata, in cui è precisato che il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale;</p> <p>b) un visto per soggiorno di breve durata e un permesso di lavoro, in cui è precisato che è il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale; oppure</p> <p>c) un permesso di lavoro in cui è precisato che è il permesso è rilasciato per motivi di lavoro stagionale, nel caso di cittadini di un paese terzo esenti dall'obbligo del visto a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e ai quali gli Stati membri interessati non applichino l'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento.</p> <p>Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri forniscono le autorizzazioni di cui alle lettere a) e c) oppure le autorizzazioni di cui alle lettere b) e c).</p> | <p>Art. 5 TUI:</p> <p>3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:</p> <p>a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;</p> <p>3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.</p> <p>Art. 11 Reg. Attuaz.</p> <p>1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo</p> | <p><i>Articolo 1, comma 1, lettera b)</i></p> <p><i>17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.</i></p> | |



2. Per soggiorni di durata superiore a 90 giorni, gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi che rispettano l'articolo 6 e ai quali non si applicano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 8 una delle seguenti autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale:

a) un visto per soggiorno di lunga durata, in cui è precisato che il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale;

b) un permesso di lavoro stagionale; oppure

c) un permesso di lavoro stagionale e un visto per soggiorno di lunga durata, se il visto per soggiorno di lunga durata è richiesto dal diritto nazionale per l'ingresso nel territorio.

Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri forniscono solo una delle autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c).

3. Fatto salvo l'*acquis* di Schengen, gli Stati membri stabiliscono se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo e/o dal datore di lavoro.

L'obbligo per gli Stati membri di stabilire se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo e/o dal suo datore di lavoro lascia impregiudicate eventuali modalità di partecipazione obbligatoria di entrambe le parti alla procedura.

4. Il permesso di lavoro stagionale di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), è rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Gli Stati membri inseriscono nel permesso un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.

5. Per i visti per soggiorni di lunga durata gli Stati membri inseriscono un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale nel campo «annotazioni» del visto autosadesivo a norma del punto 12 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95.

unico, è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale.

2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n.1030/2002 del 13 giugno 2002, del Consiglio, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale.

Art. 24 TUI

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o



| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>6. Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di impiego del lavoratore stagionale in formato cartaceo, oppure conservare tali dati in formato elettronico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e della lettera a), punto 16, del relativo allegato.</p> <p>7. Quando un visto è richiesto esclusivamente ai fini dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro e il cittadino del paese terzo soddisfa le condizioni per il rilascio di un permesso di lavoro stagionale a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera c), lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino del paese terzo nell'ottenimento del visto necessario.</p> <p>8. Il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di rilasciare un'autorizzazione preliminare per lavorare nello Stato membro in questione.</p> | <p>comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter.</p> <p>8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 11 DPR 394/1999</p> <p>2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, del Consiglio, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico,</p> | | |
|---|---|--|--|



| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| | <p>possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno.</p> | | |
| <p><i>Articolo 13</i> Domande di permesso di lavoro stagionale</p> <p>1. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le domande, a decidere in merito e a rilasciare i permessi di lavoro stagionale.</p> <p>2. Una domanda di permesso di lavoro stagionale è presentata nell'ambito di una procedura unica.</p> | <p>Art. 22 TUI</p> <p>1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.</p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione</p> | | <p>Non necessita di recepimento</p> |



| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Articolo 14 Durata del soggiorno 1. Gli Stati membri stabiliscono un periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali che non è inferiore a cinque mesi e non è superiore a nove mesi in un dato periodo di dodici mesi. Al termine di tale periodo il cittadino del paese terzo lascia il territorio dello Stato membro a meno che lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un permesso di soggiorno a norma del diritto nazionale o del diritto dell'Unione per motivi diversi dal lavoro stagionale 2. Gli Stati membri possono stabilire un periodo massimo in un arco di dodici mesi in cui un datore di lavoro è autorizzato ad assumere lavoratori stagionali. Tale periodo non è inferiore al periodo massimo di soggiorno stabilito a norma del paragrafo 1.</p> | <p>lavorativa: Art. 5 TUI: 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; Art. 24 TUI 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. Art.38 Reg. Attuaz. 5. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Art. 24, co. 3-bis TUI: Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di</p> | <p><i>Articolo 1, comma 1, lettera b)</i> 7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi. 8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che non sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.</p> | |
|--|---|---|--|



| | | | |
|---|---|--|--|
| | lavoro. | | |
| <p><i>Articolo 15</i> Proroga del soggiorno o rinnovo dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale</p> <p>1. Entro il periodo massimo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e a condizione che siano rispettati gli articoli 5 o 6 e non sussistano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 2 e, se applicabile, all'articolo 8, paragrafo 4, gli Stati membri accordano ai lavoratori stagionali una proroga del loro soggiorno, nel caso in cui i lavoratori stagionali proroghino il loro contratto con lo stesso datore di lavoro.</p> <p>2. Gli Stati membri possono decidere, conformemente al diritto nazionale, di autorizzare i lavoratori stagionali a prorogare il loro contratto con lo stesso datore di lavoro e il loro soggiorno più di una volta, a condizione che non sia superato il periodo massimo di cui all'articolo 14, paragrafo 1.</p> <p>3. Entro il periodo massimo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e a condizione che siano rispettati gli articoli 5 o 6 e non sussistano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 2 e, se applicabile, all'articolo 8, paragrafo 4, gli Stati membri accordano ai lavoratori stagionali una proroga del loro soggiorno per farsi assumere da</p> | <p>Art. 24 TUI 3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.</p> <p>Art. 5 5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche</p> | <p><i>Articolo 1, comma 1, lettera b)</i> 8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che non sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.</p> | |



| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>un altro datore di lavoro.</p> <p>4. Gli Stati membri possono decidere, conformemente al diritto nazionale, di autorizzare i lavoratori stagionali a farsi assumere da un altro datore di lavoro e a prorogare il loro soggiorno più di una volta, a condizione che non sia superato il periodo massimo di cui all'articolo 14, paragrafo 1.</p> <p>5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri accettano la presentazione di una domanda quando il lavoratore stagionale ammesso ai sensi della presente direttiva si trova sul territorio dello Stato membro in questione.</p> <p>6. Gli Stati membri possono rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale qualora il posto vacante in questione possa essere coperto da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.</p> <p>7. Gli Stati membri rifiutano di prorogare il soggiorno o di rinnovare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale al raggiungimento della durata massima del soggiorno ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1.</p> <p>8. Gli Stati membri possono rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se il cittadino di un paese terzo chiede protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o chiede protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro interessato.</p> <p>9. L'articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b), c) e d), non si applica a un lavoratore stagionale che presenti domanda di assunzione</p> | <p>conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.</p> <p>Art. 22 TUI</p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa.....</p> <p>-decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 di "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi</p> | | <p>Non si è ritenuto recepire tale disposizione perché tale tipologia di accertamento (verifica se il posto vacante in questione può essere coperto da cittadini dello Stato membro o da altri cittadini dell'Unione, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente) viene effettuato solo in fase di primo rilascio di autorizzazione al lavoro stagionale.</p> |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>presso un altro datore di lavoro conformemente al paragrafo 3 qualora tali disposizioni si applichino al precedente datore di lavoro.</p> <p>10. I motivi di proroga di un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.</p> <p>11. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, ogni decisione relativa ad una domanda di proroga o di rinnovo tiene conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.</p> | <p>titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta";</p> <p>-decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", così come da ultimo modificato dal decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con la legge 17 ottobre 2014, n. 146 recante «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.»;</p> <p>-decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25";</p> <p>-decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale</p> | | |
| <p>Articolo 16 Agevolazione del reingresso 1. Gli Stati membri agevolano il reingresso dei cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato</p> | <p>Art. 5 TUI 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro</p> | <p><i>Articolo 1, comma 1, lettera a)</i> <i>all'articolo 5, il comma 3-ter, è sostituito dal seguente:</i> <i>3-ter Allo straniero che dimostri di essere venuto in</i></p> | <p>Con la sostituzione dell'art. 5, co. 3-ter, viene reso più facilmente raggiungibile il requisito per il rilascio del permesso pluriennale allo straniero che dimostra di</p> |



| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>membro interessato in qualità di lavoratori stagionali almeno una volta nei cinque anni precedenti, e che abbiano pienamente rispettato, durante ciascun soggiorno, le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla presente direttiva.</p> <p>2. L'agevolazione di cui al paragrafo 1 può includere una o più misure quali:</p> <p>a) la concessione di un'esenzione dall'obbligo di presentazione di uno o più dei documenti di cui agli articoli 5 o 6;</p> <p>b) il rilascio di più permessi di lavoro stagionali in un unico atto amministrativo;</p> <p>c) una procedura accelerata per l'adozione di una decisione sulla domanda di un permesso di lavoro stagionale o un visto per soggiorno di lunga durata;</p> <p>d) la priorità nell'esame delle domande di ammissione in qualità di lavoratore stagionale, anche prendendo in considerazione la precedente ammissione in sede di decisione sulle domande in relazione all'esaurimento del volume di ingresso.</p> | <p>stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.</p> <p>Art. 11 Reg. Attuaz.</p> <p>1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale.</p> <p>2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n.1030/2002 del 13 giugno 2002, del Consiglio, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale.</p> <p>Art. 24, TUI:</p> <p>2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in</p> | <p><i>Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.</i></p> <p><i>Articolo 1, comma 1, lettera b).</i></p> <p>6. <i>Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunica al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</i></p> <p><i>a) la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;</i></p> <p><i>b) il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.</i></p> <p>9. <i>Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.</i></p> <p>10. <i>Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto.</i></p> <p>11. <i>Il datore di lavoro dello straniero che si trova</i></p> | <p>essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni (e non più due anni di seguito a legislazione vigente) precedenti per prestare lavoro stagionale. Per quanto riguarda la procedura accelerata per il reingresso dei cittadini stranieri o il diritto di priorità nell'esame di successive domande di ingresso, queste agevolazioni sono già previste nella normativa vigente, tuttavia il decreto di recepimento è intervenuto sul meccanismo del silenzio-assenso per modificare la condizione del lavoratore straniero che deve essere già effettivamente assunto una volta nei cinque anni precedenti da parte dello stesso datore di lavoro e non più per almeno due anni di seguito.</p> <p>Ulteriore modifica introdotta con il decreto di recepimento consiste nella possibilità, per il lavoratore stagionale che ha svolto per almeno tre mesi regolare attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, senza dover rientrare nel proprio paese di origine anche al primo ingresso sul territorio nazionale, come previsto dalla normativa vigente. Tale ultima disposizione aveva in effetti, dato luogo ad applicazioni difformi, censurate dalla giurisprudenza e che si era cercato di superare in via amministrativa con l'adozione di una circolare. Tale adeguamento normativo interviene, quindi, a chiarire tale facoltà per il lavoratore stagionale.</p> |
|---|---|--|---|



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.</p> <p>4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.</p> <p>Art. 38, Reg. Attuaz.</p> <p>2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.</p> | <p><i>nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, può richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di cui all' articolo 5, comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalità di cui al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale.</i></p> | |
|--|---|--|--|



| | | |
|--|---|--|
| | <p>7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo (v. Circolare congiunta Min. Interno e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5.11.2013 che consente la conversione del p.d.s. stagionale in p.d.s. per lavoro subordinato, anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro nel Paese di origine).</p> <p>Art.38-bis Reg. Attuaz.</p> <p>1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, può richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalità di cui all'articolo 38.</p> <p>2. Il nullaosta triennale è rilasciato</p> | |
|--|---|--|



| | | | |
|---|--|--|---|
| <p><i>Articolo 17</i> Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro 1. Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non hanno assolto gli obblighi loro derivanti a norma della presente direttiva, compresa l'esclusione dei datori di lavoro in condizioni di grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla</p> | <p>con l'indicazione del periodo di validità, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico.</p> <p>3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 35. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.</p> <p>4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.</p> <p>Art. 22 TUI</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero</p> | <p><i>Articolo 1, comma 1, lettera b),</i> 15. Il datore di lavoro che occupa alle sue</p> | <p>Con il decreto di recepimento è stata inserita, nella normativa vigente della disciplina sanzionatoria, in aggiunta alle sanzioni già esistenti, la previsione di una nuova sanzione a carico del datore</p> |
|---|--|--|---|



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>presente direttiva dalla possibilità di assumere lavoratori stagionali. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di revoca dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere b), c) e d), il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere un indennizzo al lavoratore stagionale conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. La responsabilità si estende a ogni obbligo pendente cui il datore di lavoro avrebbe dovuto ottemperare se l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale non fosse stata revocata.</p> | <p>il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p>12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.</p> <p>12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.</p> <p>12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla</p> | <p><i>dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12, 12-bis e 12-ter e si applicano le disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.</i></p> <p><i>Articolo 1, comma 1, lettera b)</i></p> <p><i>14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13 lettera c), il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore un'indennità per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte.</i></p> | <p>di lavoro nei casi di revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale nei casi ascrivibili a colpa del datore di lavoro. Tale sanzione consiste nella liquidazione, a favore del lavoratore, di un'indennità la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale.</p> <p>Inoltre, è stata prevista l'esclusione dalla possibilità di assumere lavoratori stagionali per il datore di lavoro che è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare (v. articolo 1, comma 1, lettera b, 12 a)). Con questo intervento si è cercato di tutelare maggiormente i lavoratori stagionali nell'ipotesi di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dalla direttiva.</p> |
|---|--|--|--|



| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>3. Se il datore di lavoro è un subappaltatore che ha violato la presente direttiva, e qualora l'appaltatore principale e ogni subappaltatore intermedio non abbiano adempiuto ai loro obblighi con la dovuta diligenza come previsto dal diritto nazionale, l'appaltatore principale e ogni subappaltatore intermedio possono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) essere soggetti alle sanzioni di cui al paragrafo 1;b) essere tenuti, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, a corrispondere ogni risarcimento dovuto al lavoratore stagionale conformemente al paragrafo 2;c) essere tenuti, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, a versare gli arretrati dovuti al lavoratore stagionale conformemente al diritto nazionale. <p>Gli Stati membri possono prevedere norme più rigorose in materia di responsabilità ai sensi del diritto nazionale.</p> | <p>definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.</p> <p>Art. 24 TUI</p> <p>6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.</p> <p>Art. 29 comma 2 del decreto legislativo 276/2003:</p> <p>2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi</p> | | |
|---|---|--|--|



| | | | |
|---|--|---|--|
| <p><i>Articolo 18</i> Garanzie procedurali 1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano una decisione sulla domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale. Le autorità competenti notificano tale decisione per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto nazionale, quanto prima ma non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.</p> <p>2. In caso di domanda di proroga del soggiorno o rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per assicurare che il lavoratore stagionale non sia obbligato a interrompere il suo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro né gli sia preclusa la</p> | <p>obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".</p> <p>Art. 24 TUI: 2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.</p> <p>Art. 38 Reg. Attuaz.: 1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta è rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalità definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.</p> <p>Art. 5 TUI: 9-bis. In attesa del rilascio o del</p> | <p><i>Articolo 1, comma 1, lettera b),</i> 2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.</p> <p>5. Il nulla osta al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed è rilasciato a ciascuno di essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.</p> | |
|---|--|---|--|



possibilità di cambiare datore di lavoro, a causa di procedure amministrative in corso.

Qualora la validità dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale scada durante la procedura di proroga o rinnovo, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, autorizzano il lavoratore stagionale a soggiornare nel loro territorio fino all'adozione di una decisione da parte delle autorità competenti, a condizione che la domanda sia stata presentata entro il periodo di validità di tale autorizzazione e il periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, non sia scaduto.

Qualora si applichi il secondo comma, gli Stati membri possono, tra l'altro:

- rilasciare permessi di soggiorno temporanei o autorizzazioni equivalenti sino all'adozione di una decisione;
- autorizzare il lavoratore stagionale a lavorare fino all'adozione di una decisione.

Nel corso del periodo di esame della domanda di proroga o rinnovo, si applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva.

3. Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni supplementari siano richieste e fissano un termine ragionevole per la comunicazione delle informazioni. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità competenti

rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

- che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

Art. 30-bis Reg. Attuaz.

9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione,



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste.</p> <p>4. La motivazione di una decisione che dichiari inammissibile una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o che rigetti la domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o rifiuti una proroga del soggiorno o il rinnovo dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è fornita per iscritto al richiedente. La motivazione di una decisione che revochi l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è fornita per iscritto sia al lavoratore stagionale sia, se previsto dal diritto nazionale, al datore di lavoro.</p> <p>5. Una decisione che dichiari inammissibile una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o che rigetti la domanda, rifiuti una proroga del soggiorno o il rinnovo di un'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o revochi un'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta sono indicati il tribunale o l'autorità amministrativa presso cui il ricorso può essere presentato nonché i termini entro cui presentarlo.</p> <p>6. Le garanzie procedurali concernenti i visti per soggiorni di breve durata sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.</p> | <p>lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.</p> <p>Art. 7 del Codice del processo amministrativo allegato al Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104. Giurisdizione amministrativa</p> <p>1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni..... ...omissis...</p> <p>8. Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.</p> | | |
|---|--|--|--|



| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| <p><i>Articolo 19</i> Tasse e spese</p> <p>1. Gli Stati membri possono imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle domande in conformità della presente direttiva. L'importo di tali tasse non è sproporzionato o eccessivo. Le tasse concernenti i visti per soggiorni di breve durata sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen. Se tali tasse sono corrisposte da cittadini di paesi terzi, gli Stati membri possono prevedere che questi ultimi abbiano il diritto di essere rimborsati dal datore di lavoro conformemente al diritto nazionale.</p> <p>2. Gli Stati membri possono obbligare i datori di lavoro del lavoratore stagionale a farsi carico:</p> <p>a) del costo del viaggio di andata e ritorno dal luogo di origine dei lavoratori stagionali al luogo di lavoro nello Stato membro interessato;</p> <p>b) del costo dell'assicurazione sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).</p> <p>Nel caso in cui i datori di lavoro sostengano i costi previsti dal presente paragrafo, essi non possono recuperare tali costi dal lavoratore stagionale.</p> | <p>Art. 5 TUI</p> <p>2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.</p> <p>Art.5-bis TUI</p> <p>1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:</p> <p>b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.</p> <p>Art. 8-bis Reg. Attuaz.:</p> <p>1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.</p> | | <p>Non necessita di recepimento</p> |
|---|---|--|-------------------------------------|



| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Articolo 20 Alloggio</p> <p>1. Gli Stati membri esigono prove del fatto che il lavoratore stagionale beneficerà di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato secondo il diritto e/o la prassi nazionale, per la durata del loro soggiorno. L'autorità competente è informata di ogni cambiamento di alloggio del lavoratore stagionale.</p> <p>2. Se l'alloggio è fornito dal datore di lavoro o per il suo tramite:</p> | <p>Articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 aprile 2006, "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico", l'importo di tali spese - comprensive di imposta sul valore aggiunto - è fissato in Euro 27,50. Mentre in base all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2005, "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 dicembre 2003, n. 3", il costo del servizio a carico del richiedente per tale tipo di procedure è fissato in Euro 30,00.</p> <p>Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'ammontare dell'imposta di bollo per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno in misura fissa di Euro 16,00. Anche la marca da bollo da apporre alla domanda di nulla osta per il lavoratore straniero ha un importo fisso di Euro 16,00.</p> <p>Art.5-bis TUI</p> <p>1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:</p> | <p><i>Articolo 1, comma 1, lettera b)</i></p> <p><i>3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio è fornito, nonché l'idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione</i></p> | <p>Rispetto alla disposizione già vigente (articolo 22, comma 2, lettera b TUI) con il decreto di recepimento vengono modificate le condizioni della sistemazione alloggiativa soprattutto nelle ipotesi in cui essa verrà fornita dal datore di lavoro. Quest'ultimo, infatti, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà esibire un titolo idoneo a provare non solo l'effettiva disponibilità dell'alloggio e le relative condizioni e idoneità alloggiativa, ma anche che il relativo canone non sarà decurtato automaticamente dalla retribuzione del</p> |
|--|--|---|---|



| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>a) il lavoratore stagionale può essere tenuto a pagare un affitto il cui costo non è essere eccessivo rispetto alla sua retribuzione e rispetto alla qualità dell'alloggio. Il canone di affitto non è trattenuto automaticamente sul salario del lavoratore stagionale;</p> <p>b) il datore di lavoro fornisce al lavoratore stagionale un contratto di locazione o un documento equivalente, in cui sono chiaramente indicate le condizioni di locazione dell'alloggio;</p> <p>c) il datore di lavoro assicura che l'alloggio soddisfi i criteri generali di salute e di sicurezza in vigore nello Stato membro interessato.</p> <p><i>Articolo 21</i> Collocamento da parte dei servizi pubblici dell'impiego</p> | <p>a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica</p> <p>Art. 8-bis Reg. Attuaz.:</p> <p>1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, Art. 30-bis Reg. Attuaz.</p> <p>4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura.</p> <p>Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruitore di un alloggio messo a disposizione dal datore.</p> | <p><i>non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.</i></p> | <p>lavoratore.</p> <p>Il decreto di recepimento non ha previsto disposizioni di attuazione diretta dell'articolo 21 della direttiva. Del resto, si tratta di una norma che rinvia alla potestà decisionale degli Stati membri.</p> |
|--|--|---|--|



| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| <p>Gli Stati membri possono stabilire che il collocamento di lavoratori stagionali sia effettuato soltanto dai servizi pubblici dell'impiego</p> <p>CAPO IV DIRITTI <i>Articolo 22</i> Diritti derivanti dall'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale Durante il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, il titolare gode quanto meno dei seguenti diritti:</p> <p>a) diritto di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;</p> <p>b) libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione conformemente al diritto nazionale;</p> <p>c) diritto di esercitare la concreta attività lavorativa autorizzata dall'autorizzazione, conformemente al diritto nazionale.</p> | <p>Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 consente anche ai soggetti privati l'attività di collocamento.</p> <p>Art. 4 TUI</p> <p>1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.</p> <p>Art. 5 TUI</p> <p>1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.</p> <p>2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel</p> | | <p>Non necessita di recepimento</p> |
|---|---|--|-------------------------------------|



territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente



| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| <p><i>Articolo 23</i></p> <p>Diritto alla parità di trattamento</p> <p>1. I lavoratori stagionali hanno diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante almeno per quanto concerne:</p> <p>a) le condizioni di impiego, compresa l'età minima richiesta per poter lavorare, e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;</p> <p>b) il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità del diritto e della prassi nazionali dello Stato membro ospitante, nonché la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, tra cui il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;</p> <p>c) il pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro, per quanto concerne ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi;</p> <p>d) i settori della sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004;</p> <p>e) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, tranne per quanto riguarda l'alloggio, ferma restando la libertà di contratto conformemente al diritto dell'Unione o nazionale;</p> <p>f) i servizi di consulenza sul lavoro stagionale</p> | <p>comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;</p> <p>b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.</p> <p>Art. 2 TUI</p> <p>3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.</p> <p>Art. 22 TUI.</p> <p>13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p> | | <p>Non necessita di recepimento</p> |
|---|---|--|-------------------------------------|



| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>forniti dagli uffici di collocamento;</p> <p>g) l'istruzione e la formazione professionale;</p> <p>h) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;</p> <p>i) le agevolazioni fiscali, nella misura in cui il lavoratore stagionale sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato.</p> <p>I lavoratori stagionali che si trasferiscono in un paese terzo, o i loro superstiti residenti in un paese terzo, i cui diritti derivano dal lavoratore stagionale, ottengono diritti pensionistici basati sull'impiego stagionale precedente del lavoratore e acquisiti in conformità della legislazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.</p> <p>2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:</p> <p>i) ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera d), escludendo le prestazioni familiari e di disoccupazione, fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010;</p> <p>ii) ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera g), limitandone l'applicazione all'istruzione e alla formazione professionale che sia direttamente collegata all'attività lavorativa specifica ed escludendo le borse e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;</p> <p>iii) ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera i), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitandone l'applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore stagionale per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano la residenza o il domicilio abituale nel territorio dello Stato membro interessato.</p> <p>3. Il diritto alla parità di trattamento di cui al</p> | <p>15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.</p> <p>Art. 25 TUI</p> <p>5. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:</p> <p>a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;</p> <p>b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;</p> <p>c) assicurazione contro le malattie;</p> <p>d) assicurazione di maternità.</p> <p>2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali</p> | | |
|---|---|--|--|



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di prorogare o rinnovare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale a norma degli articoli 9 e 15.</p> | <p>contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.</p> <p>4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.</p> <p>5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.</p> <p>Art. 34 TUI</p> <p>1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:</p> <p>a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;</p> <p>b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.</p> | | |
|--|--|--|--|



| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| <p><i>Articolo 24</i> Monitoraggio, valutazione e ispezione</p> <p>1. Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi e per sanzionare le violazioni della presente direttiva. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l'ispezione conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi incaricati dell'ispezione del lavoro o le autorità competenti e, ove previsto dal diritto nazionale per i lavoratori nazionali, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro e, con l'accordo del lavoratore,</p> | <p>2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.</p> <p>3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.</p> <p>D. Lgs. 109/2012 Art. 4. Il Ministero del lavoro e delle</p> | | <p>Non necessita di recepimento</p> |
|---|--|--|-------------------------------------|



all'alloggio.

politiche sociali provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attività in cui maggiormente si concentra il fenomeno.

Art. 8, commi 2 e 3 del DPR 520/1955 "Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.

Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze".

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149

Articolo 1, comma 2: « L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e



delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.»

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520

Articolo 8, commi 2 e 3: «2. Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.

3. Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche



| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| <p><i>Articolo 25</i> Agevolazione delle denunce</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori stagionali di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro, direttamente o tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva, ovvero tramite un'autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dal diritto nazionale.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili, esclusi i procedimenti e le decisioni concernenti visti per soggiorni di breve durata, previste ai fini dell'applicazione della presente direttiva.</p> | <p>dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.»</p> <p>Art. 19, L. n. 300/1970: le "rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito (omissis) b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento".</p> <p>Articolo 22 TUI 2-quater: «Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.»</p> <p>Articolo 22, comma 12-quinquies: «Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno</p> | | <p>Non necessita di recepimento</p> |
|--|--|--|-------------------------------------|



| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori stagionali abbiano parità di accesso, rispetto agli altri lavoratori che occupano una funzione analoga, alle misure di protezione contro il licenziamento o altri trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo interno all'impresa o a un'azione legale volta a ottenere il rispetto della presente direttiva.</p> | <p>giustificato il rilascio.» I lavoratori irregolari, e quindi anche i lavoratori stagionali, possono rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria, all'autorità di polizia, agli uffici territoriali del Ministero del lavoro ed agli uffici territoriali degli enti previdenziali per denunciare l'assunzione irregolare e chiedere, oltre all'erogazione delle sanzioni penali previste, anche il pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali dovuti. La legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) affida ai patronati l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative (artt. 7, 8, 9 e 10 legge citata). L'attività di consulenza e informazione svolta da tali istituti, può essere rivolta anche ai lavoratori stranieri stagionali. In accordo con tale impostazione. Con riferimento al paragrafo 3 della direttiva, l'ordinamento interno ha un corposo apparato di norme processuali per la tutela giurisdizionale contro il licenziamento illegittimo e contro le altre vicende del rapporto di lavoro,</p> | | <p>Non necessita di recepimento</p> |
|---|--|--|-------------------------------------|



| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| <p>CAPO V DISPOSIZIONI FINALI <i>Articolo 26</i> Statistiche 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale rilasciate per la prima volta e, per quanto possibile, sul numero di cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è stata prorogata, rinnovata o revocata. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza, e, per quanto possibile, per periodo di validità dell'autorizzazione e settore economico. 2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2017. 3. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono comunicate in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).</p> | <p>che vedano il lavoratore costretto a instaurare un giudizio per il riconoscimento dei diritti connessi al rapporto di lavoro: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, artt. 43 e 44, nonché articolo 28 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, artt.1 e 11; Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, artt. 4, 4bis 5 e 6, nonché decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, artt. 4, 4bis, 5 e 6.</p> <p>Le statistiche rientrano tra quelle fornite dal Ministero dell'interno - Servizio I Documentazione e statistica della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo - ,già individuato come <i>focal point</i> per le statistiche in materia di immigrazione richieste ai sensi del regolamento "Eurostat" n. 862/2007.</p> | | |
| <p><i>Articolo 27</i> Relazioni Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 30 settembre 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone le eventuali modifiche necessarie.</p> | | | Non necessita di recepimento |
| <p><i>Articolo 28</i> Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla</p> | | | Non necessita di recepimento |



| | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| <p>Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p> | | | |
| <p><i>Articolo 29</i> Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p> | | | Non necessita di recepimento |
| <p><i>Articolo 30</i> Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.</p> | | | Non necessita di recepimento |
| <p>Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014</p> | | | |

RELAZIONE TECNICA

La legge 9 luglio 2015, n. 114 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2014*) ha inserito nell'Allegato B la Direttiva 2014/36/UE del 26 febbraio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

La direttiva si applica ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere attività di lavoro stagionale per periodi inferiori o superiori a novanta giorni, nonché ai loro familiari.

Quanto al modello uniforme di permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi, ai sensi dell'articolo 7-*vicies ter*, lettera b), della legge 31 marzo 2005, n. 43, il costo dei documenti in formato elettronico è a carico del richiedente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevede il versamento di un contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno da parte del richiedente.

Quanto al numero relativo ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro stagionale, i dati forniti dal Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza evidenziano, nel triennio 2013/2015, un andamento progressivamente decrescente. In particolare, nello stesso periodo, sono stati rilasciati, rispettivamente, 7456, 4828 e 3578 permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.

Con riguardo alle strutture preposte allo svolgimento delle attività di competenza ministeriale inerenti all'attuazione della direttiva, si fa riferimento alle strutture che, ai sensi della normativa vigente, sono già competenti a svolgere i compiti connessi all'ingresso e soggiorno di lavoratori (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Dalle previsioni contenute nel presente decreto non derivano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ha avuto esito


POSITIVO

NEGATIVO



29 LUG. 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo costituisce attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014). Esso si rende necessario per ottemperare a un obbligo comunitario ed è diretto a promuovere il recepimento, da parte dell'Italia, della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

Le modifiche introdotte nel *corpus* normativo preesistente in materia di flussi di ingresso per motivi di lavoro stagionale (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394) sono dirette a soddisfare le esigenze di semplificazione delle procedure di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro stagionale, realizzando un'efficace gestione delle migrazioni temporanee stagionali, nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori migranti.

La direttiva prevede infatti una procedura accelerata per l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, sulla base di definizioni e criteri comuni, per rispondere con snellezza e celerità alle temporanee esigenze di manodopera di alcuni settori del mercato del lavoro degli Stati membri, quali l'agricoltura e il turistico-alberghiero.

Si intende quindi garantire una gestione adeguata dei flussi migratori, che consenta di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro, nell'interesse non solo dei Paesi di accoglienza, ma anche dei Paesi di origine e dei migranti stessi.

La direttiva è diretta a contribuire ad una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale, e ad assicurare condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori stagionali e a tale fine l'intervento normativo in oggetto ha l'obiettivo di fissare, nell'ordinamento interno, norme eque e trasparenti in materia di ammissione e soggiorno, e definire i diritti dei lavoratori stagionali, introducendo contestualmente incentivi e salvaguardie per impedire il superamento dei termini del soggiorno o che il soggiorno temporaneo si trasformi in soggiorno non autorizzato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Allo stato attuale, nell'ambito dell'ordinamento italiano la disciplina specifica sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale è contenuta nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nel corrispondente regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).

Pertanto, i principali riferimenti normativi in materia sono rappresentati, a livello nazionale, da:

- Costituzione italiana, e in particolare articolo 10, comma 2, e articolo 117, comma 2, lett. b);
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, articoli 1, 2, 4, 5, 22, 24 e 25;
- decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, articoli 30-*bis* e 31.

In linea più generale, per quanto riguarda le condizioni di vita e di soggiorno dei lavoratori stranieri cittadini di paesi terzi, la legislazione italiana garantisce a tutti i lavoratori regolarmente soggiornanti parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998).

Lo schema di decreto legislativo novella la disciplina del decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di lavoro stagionale dei cittadini di paesi terzi integrando le disposizioni vigenti con quelle attuative della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Con il presente intervento normativo, composto da quattro articoli, sono state introdotte modifiche agli articoli 5 e 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e abrogazioni all'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*), nonché agli articoli 11, 38 e 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*).

Nello specifico, l'intervento dispone l'integrale sostituzione degli articoli 5, comma 3-*ter*, e 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Alla luce delle modifiche introdotte nel decreto legislativo n. 286 del 1998, si prevede l'abrogazione delle norme contenute nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e negli articoli 11, comma 1-*bis*, 38 e 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

L'intervento in questione innesta quindi disposizioni di contenuto innovativo nell'ambito di un *corpus* normativo previgente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è conforme con la delega legislativa, nonché con i principi costituzionali e comunitari in tema di condizione dello straniero.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento, conforme alla delega legislativa, non incide su ambiti di competenze regionale, in ragione della competenza esclusiva dello Stato in materia di flussi migratori (articolo 117, comma 2, lettera b), Cost.).

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non vi sono problematiche da rilevare, considerata la natura dell'intervento.

In particolare, i limiti e le modalità dell'intervento normativo sono compatibili e non eccedentari rispetto alle finalità perseguite.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Nell'ambito del nostro sistema la materia della condizione giuridica dello straniero è sottoposta a "riserva di legge rinforzata" (articolo 10, comma 2, Cost.).

L'intervento in questione non reca rilegificazioni, né introduce interventi di delegificazione, intervenendosi su un testo unico di valenza primaria, oltre che sulle corrispondenti norme regolamentari.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Su alcuni profili inerenti la materia trattata nell'intervento regolatorio in oggetto, il Governo ha presentato un disegno di legge (**AC 2217 - Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura**) volto a favorire l'emersione del lavoro nero e a contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, con particolare riferimento al fenomeno criminale del c.d. caporalato, alimentato dalla grave crisi economica del Paese e dal sempre maggiore numero di persone immigrate, anche irregolari, in cerca di lavoro.

Risultano inoltre presentate ulteriori proposte di legge:

- **AC 2134** recante *Norme per la trasparenza e la sicurezza nel mercato del lavoro in agricoltura e per il contrasto degli illeciti nel settore del lavoro agricolo*. Presentato il 24 maggio 2014 e assegnato alla Commissione lavoro pubblico e privato il 5 maggio 2014 (non ancora iniziato l'esame);
- **AC 3298** recante *Norme per la trasparenza e la sicurezza nel mercato del lavoro in agricoltura e per il contrasto del fenomeno del caporalato*. Presentato il 10 settembre 2015 e assegnato alla Commissione lavoro pubblico e privato il 7 ottobre 2015 (non ancora iniziato l'esame);
- **AS 2119** recante *Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato*. Presentato il 29 ottobre 2015, assegnato alla Commissione lavoro pubblico e privato e nuovamente assegnato alla Commissione agricoltura il 3 febbraio 2016;
- alcune disposizioni in materia penale di contrasto al fenomeno del caporalato sono inoltre trattate nel testo unificato dell'**AC 1138, 1039, 1189, 2580, 2737, 2786, 2956** recante *Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata*. Presentata il 3 giugno 2013 e approvato in un testo unificato alla Camera dei deputati. Trasmesso al Senato della Repubblica (AS 2134) il 16 novembre 2015;
- il tema del rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità è inoltre affrontato dall'articolo 30 dell'**AC 3119** recante *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura*. In seconda lettura al Senato della Repubblica (AS 1328-B) il 18 febbraio 2016.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono giudizi di costituzionalità in corso sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto rispetta i principi dei Trattati e gli obiettivi della direttiva di riferimento.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi assunti dall'Italia in ambito internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non risultano indicazioni sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il presente schema di decreto legislativo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi riportati nel testo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

In attuazione della delega legislativa, il provvedimento prevede novelle ad alcune disposizioni al decreto legislativo n. 286 del 1998 (articolo 5, comma 3-ter, e articolo 24) integrando la normativa vigente con le disposizioni attuative della direttiva 2014/36/UE.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo comporta effetti abrogativi dell'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*), nonché degli articoli 11, 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*).

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'intervento normativo non introduce norme aventi gli effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

Tuttavia potrebbero rendersi necessarie circolari attuative per impartire istruzioni ai competenti uffici sia nelle attività di vigilanza che nell'attività di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

I dati e i riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto dell'intervento sono già a disposizione delle amministrazioni competenti e sono stati utilizzati per la predisposizione del presente schema di decreto.

In particolare, risultano rilevanti le informazioni contenute:

- nelle banche dati del Ministero dell'interno relativamente ai nulla-osta rilasciati per motivi di lavoro stagionali e ai corrispondenti permessi di soggiorno;
- le informazioni di cui dispone il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sui visti di ingresso;
- la banca dati sulle c.d. "comunicazioni obbligatorie" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'adozione del decreto legislativo si rende necessaria per ottemperare a un obbligo comunitario. Lo schema di decreto legislativo è stato infatti predisposto in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (*legge di delegazione europea 2014*), diretta a promuovere il recepimento, da parte dell'Italia, della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

Al fine di attuare la suddetta direttiva, l'intervento in questione introduce alcune modifiche nel *corpus* normativo preesistente in materia di flussi di ingresso per motivi di lavoro stagionale (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394), garantendo così un totale allineamento fra sistema italiano e quello europeo.

Coerentemente con il dettato della direttiva in questione, le modifiche introdotte sono dirette a soddisfare le esigenze di semplificazione delle procedure di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro stagionale, realizzando un'efficace gestione delle migrazioni temporanee stagionali, nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori migranti e adeguando, così, le disposizioni specifiche del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 alle prescrizioni della direttiva.

Nell'ottica dell'adeguamento, l'intervento normativo prevede una procedura accelerata per l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, sulla base di definizioni e criteri comuni, per rispondere con snellezza e celerità alle temporanee esigenze di manodopera di alcuni settori del mercato del lavoro degli Stati membri, quali il turismo, la ristorazione e l'agricoltura.

Si intende in tal modo garantire una gestione adeguata dei flussi migratori, che consenta di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro, nell'interesse delle Amministrazioni coinvolte dalle suddette procedure di ammissione di lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi.

Al riguardo, si segnala che le domande presentate dalle imprese italiane per l'ingresso di lavoratori subordinati a carattere stagionale, sono state 37.441 nel 2013, 32.075 nel 2014 e 33.020 nel 2015 (di cui il 78% ca. per le esigenze del settore agricolo e il 22% ca. nel turistico-alberghiero), a fronte rispettivamente di 30.000, 15.000 e 13.000 quote previste dai rispettivi DPCM; i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro stagionale sono stati 7.456 per il 2013, 4.828 per il 2014 e 3.578 per il 2015 (*Fonte: Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza*).

Gli esiti dei controlli effettuati dall'attività ispettiva nell'anno 2015, relativamente all'impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno (ex art. 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998), hanno evidenziato, su un totale di 1.716 lavoratori clandestini extracomunitari, n.180 impiegati nel settore agricoltura e n. 125 nell'attività di alloggio e ristorazione.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato ad introdurre norme minime comuni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Considerata l'entità dell'intervento regolatorio, non possono individuarsi obiettivi di durata breve, media e/o lunga. I suoi obiettivi coincideranno con quelli della direttiva 2014/36/UE da attuare, e la loro realizzazione si rispecchierà in una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale, assicurando condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori stagionali.

A tal fine, vengono fissate norme eque e trasparenti in materia di ammissione e soggiorno, e definiti i diritti dei lavoratori stagionali, introducendo contestualmente incentivi e salvaguardie per impedire il superamento dei termini del soggiorno o che il soggiorno temporaneo si trasformi in soggiorno non autorizzato (direttiva 2014/36/UE, considerando n. 7).

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

In materia di condizioni di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro stagionale, gli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti con l'intervento in parola riguardano il numero dei nulla-osta rilasciati per motivi di lavoro stagionale (inclusi quelli pluriennali e le ipotesi di "silenzio-assenso"), quello dei corrispondenti visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, nonché il numero delle relative c.d. "comunicazioni obbligatorie" inerenti i rapporti di lavoro (calcolati su base annua).

I dati e le informazioni sono generalmente contenuti nei sistemi informativi delle amministrazioni competenti (Ministero dell'interno, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero del lavoro e delle politiche sociali), che provvedono periodicamente ad estrarli anche ai fini del monitoraggio del fenomeno. Il Ministero dell'interno effettua, ad esempio, il monitoraggio dei nulla osta al lavoro e dei permessi di soggiorno.

Gli esiti dell'attività di vigilanza ordinaria consentiranno di sviluppare *report* periodici circa l'impiego di lavoratori stranieri, inclusi quelli il cui soggiorno è irregolare, contenenti sia il numero dei datori che hanno impiegato manodopera straniera, sia i dati sulle sanzioni eventualmente comminate agli stessi datori di lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede infatti a realizzare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro, e sulla base di una periodica valutazione. Tali controlli verranno effettuati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, di prossima operatività, che svolgerà le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari pubblici: strutture centrali e territoriali delle amministrazioni competenti in materia ai sensi della normativa vigente, fra cui gli Sportelli Unici per l'Immigrazione istituiti presso la Prefettura – ufficio territoriale del Governo per il rilascio dei nulla-osta al lavoro; le Rappresentanze diplomatiche consolari all'estero per il rilascio dei visti di ingresso; le Questure per il rilascio dei permessi di soggiorno; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le c.d.

“comunicazioni obbligatorie” inerenti il rapporto di lavoro e l’Ispettorato nazionale del lavoro; il Ministero della giustizia per quanto riguarda il profilo del contenzioso.

Destinatari privati: datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in qualità di lavoratori stagionali e lavoratori stranieri cittadini di paesi terzi in qualità di lavoratori stagionali.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 febbraio 2016 è stato istituito un tavolo tecnico cui sono state invitate a partecipare tutte le Amministrazioni competenti: Ministero dell’interno, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero della giustizia, Ministero della salute, Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato investito in fase di predisposizione del decreto. Nell’ambito di tale tavolo è emersa la necessità dell’intervento normativo in questione, che è stato quindi condiviso dalle medesime Amministrazioni.

Non si è ritenuto di audire Regioni ed Enti Locali in quanto la direttiva razionalizza previsioni già esistenti.

Sono stati invece auditi i rappresentanti di diverse organizzazioni datoriali e dei sindacati maggiormente rappresentativi (CGIL-CISL-UIL) con particolare riferimento alla definizione e all’elenco dei settori che includono attività soggette al ritmo delle stagioni che la direttiva individua nell’agricoltura e nel turismo. In particolare, il 30 marzo 2016 la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche d’integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha convocato un incontro di consultazione con le parti sociali per la definizione dell’elenco delle attività occupazionali a carattere stagionale. In tale sede sono stati indicati i due settori, ovvero il turistico e l’agricolo, come gli unici che, essendo soggetti al ritmo delle stagioni, possono necessitare di un incremento della forza lavoro da reperire all’estero, qualora non vi sia la disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio a ricoprire le posizioni disponibili.

Si segnala altresì che nella fase ascendente della direttiva, il Consiglio dell’Unione Europea ha comunemente consultato il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni.

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L’intervento normativo in esame è in attuazione di una delega legislativa derivante dall’obbligo di recepimento di una direttiva comunitaria.

Di conseguenza, non è stata considerata l’ipotesi di non attuazione della delega legislativa, poiché l’opzione del “non intervento” avrebbe determinato la procedura di messa in mora e deferimento alla Corte di Giustizia Europea, di cui all’articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio

Nel merito non sono state valutate opzioni alternative all’intervento normativo in questione, considerati i limiti stringenti imposti dalla direttiva che non presenta margini di discrezionalità.

Si precisa che, per nessuna delle sotto indicate disposizioni della direttiva, a recepimento facoltativo, è stata esercitata detta facoltà di recepimento, poiché l’ordinamento italiano è già conforme alle loro previsioni.

- Articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 6 della direttiva dove si prevede che, nei casi in cui il contratto di lavoro specifica che i cittadini di paesi terzi eserciteranno una professione regolamentata, si può prescrivere al richiedente di presentare la documentazione attestante

l'assolvimento delle condizioni per l'esercizio di tale professione regolamentata. Tali disposizioni sono già contenute nel decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

- articolo 6, paragrafo 7, ultima parte della direttiva dove si prevede che i cittadini di paesi terzi devono essere in possesso di un documento di viaggio valido e che il periodo di validità di tale documento deve coprire almeno il periodo di validità dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale. Tale disposizione è prevista nel decreto del Ministro degli affari esteri 11 maggio 2011;
- articolo 8, paragrafo 3, della direttiva prevede che gli Stati membri possono accertarsi che i posti vacanti per lavoro stagionale vengano coperti da cittadini dello Stato membro o da altri cittadini dell'Unione, ovvero da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente. Tale disposizione è contenuta nell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- articolo 9, paragrafo 3, della direttiva stabilisce che è possibile revocare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale, per periodi inferiori o superiori a 90 giorni, nei casi di mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dal diritto e/o dai contratti collettivi applicabili. Tale disposizione è contenuta nell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e articolo 30-bis del decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- articolo 9, paragrafo 4, della direttiva prevede che è possibile revocare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se il cittadino di un paese terzo chiede la protezione internazionale. Tale disposizione è contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142;
- articolo 10 della direttiva stabilisce che il datore di lavoro fornisce tutte le informazioni necessarie per il rilascio, la proroga o il rinnovo dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale. Tale disposizione è contenuta nell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- articolo 12, paragrafo 6, della direttiva prevede che è possibile indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di impiego del lavoratore stagionale in formato cartaceo, oppure conservare tali dati in formato elettronico. Tale disposizione è contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 11 del decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- articolo 14, paragrafo 2, della direttiva prevede che è possibile stabilire un periodo massimo, in un arco di dodici mesi, in cui un datore di lavoro è autorizzato ad assumere lavoratori stagionali. Tale periodo non deve essere inferiore a cinque mesi e superiore a nove mesi nell'arco di dodici mesi. Articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- articolo 15, paragrafo 8, della direttiva prevede che è possibile rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se il cittadino di un paese terzo chiede protezione internazionale. Tale disposizione è contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142;
- articolo 17, paragrafo 3, ultimo capoverso della direttiva prevede una sanzione a carico del subappaltatore e di ogni ulteriore subappaltatore che abbia violato le norme della direttiva

per non aver richiesto l'autorizzazione al lavoro stagionale. L'impianto sanzionatorio è già previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con sanzioni adeguate, proporzionate e dissuasive;

- Articolo 18, paragrafo 2, della direttiva prevede che qualora la validità dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale scade durante la procedura di proroga o rinnovo, è possibile autorizzare il lavoratore stagionale a soggiornare fino all'adozione di una decisione. Tale disposizione è già contenuta nell'articolo 5, comma 9-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- Articolo 19 della direttiva prevede la possibilità di imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale e il rimborso, da parte del datore di lavoro, del costo dei visti di soggiorno. Inoltre, è prevista la possibilità di obbligare i datori di lavoro del lavoratore stagionale a farsi carico del costo del viaggio di andata e ritorno e dell'assicurazione sanitaria. Tale disposizione è già contenuta nell'articolo 5, comma 2-ter, 5-bis, comma 1, e 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 aprile 2006 e nel decreto del Ministero dell'interno 12 ottobre 2005;
- Articolo 21 della direttiva prevede che il collocamento dei lavoratori stagionali possa essere effettuato soltanto dai servizi pubblici dell'impiego. L'ordinamento italiano consente anche ai soggetti privati l'attività di collocamento prevista dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- Articolo 23, paragrafo 2, della direttiva prevede la possibilità di limitare la parità di trattamento per: alcune prestazioni previdenziali (assegni familiari e disoccupazione), l'istruzione e la formazione professionale collegate all'attività lavorativa e le agevolazioni fiscali per familiari a carico. Quanto alle prestazioni previdenziali, l'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che i contributi previdenziali vanno a finanziare interventi di carattere socio-assistenziale, l'istruzione e la formazione professionale sono di competenza esclusiva regionale e le agevolazioni fiscali non sono riconosciute al lavoratore stagionale poiché non è consentito il ricongiungimento familiare essendo la durata del lavoro stagionale inferiore all'anno.
- articolo 15, paragrafi 6 e 8, della direttiva prevede la possibilità di rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale qualora il posto vacante in questione può essere coperto da cittadini dello Stato membro o da altri cittadini dell'Unione, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente. Non si è ritenuto recepire tale disposizione perché tale tipologia di accertamento viene effettuato solo in fase di primo rilascio di autorizzazione al lavoro stagionale. Vedi articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione**

Lo schema di decreto legislativo garantisce l'applicazione delle previsioni contenute nella direttiva 2014/36/UE, consentendo così di razionalizzare le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 aventi il medesimo oggetto.

L'intervento normativo non presenta svantaggi.

La maggiore attenzione e rigore per quanto attiene il rilascio del nullaosta al lavoro stagionale, soprattutto in un'ottica di contrasto all'utilizzo improprio per favorire "illeciti" intimamente connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina avrà effetti positivi in termini di concorrenza tra imprese.

A tal fine è stata inserita con riferimento alla disciplina sanzionatoria e in aggiunta alle sanzioni già esistenti, la previsione di una nuova sanzione a carico del datore di lavoro nei casi di revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale nei casi ascrivibili a colpa del datore di lavoro. Tale sanzione consiste nella liquidazione, a favore del lavoratore, di un'indennità la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale.

Inoltre, è stata prevista l'esclusione dalla possibilità di assumere lavoratori stagionali per il datore di lavoro che è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare. Con questo intervento si è cercato di tutelare maggiormente i lavoratori stagionali nell'ipotesi di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dalla direttiva.

A carico del lavoratore, invece, è stata prevista la revoca del permesso di soggiorno quando soggiorna per fini diversi da quelli per cui è stato autorizzato.

Le modifiche introdotte con l'intervento in questione sono dirette anche a soddisfare le esigenze di semplificazione delle procedure di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro stagionale, nell'interesse

sia delle Amministrazioni coinvolte dalle medesime procedure, sia dei datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stagionali di paesi terzi e degli stessi lavoratori migranti. In particolare, viene reso più facilmente raggiungibile il requisito per il rilascio del permesso pluriennale allo straniero che dimostra di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni (e non più due anni di seguito a legislazione vigente) precedenti per prestare lavoro stagionale. Nell'anno 2015 i nulla osta rilasciati per lavoro stagionale pluriennale sono stati 223, un numero molto esiguo, rispetto alle potenzialità dello strumento, pensato per la semplificazione delle procedure e, al tempo stesso, per favorire la fidelizzazione dei lavoratori stagionali, in un'ottica di valorizzazione delle competenze acquisite nel mercato del lavoro italiano. Ci si attende, pertanto, un incremento nell'utilizzo di tale strumento conseguente all'ampliamento della platea dei beneficiari.

Ulteriore modifica introdotta consiste nella possibilità, per il lavoratore stagionale che ha svolto per almeno tre mesi regolare attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, senza dover rientrare nel proprio paese di origine anche al primo ingresso sul territorio nazionale, come previsto dalla normativa vigente. Tale ultima disposizione aveva in effetti, dato luogo ad applicazioni difformi, censurate dalla giurisprudenza e che si era cercato di superare in via amministrativa con l'adozione di una circolare. Tale adeguamento normativo interviene, quindi, a chiarire tale facoltà per il lavoratore stagionale.

Per quanto riguarda la procedura accelerata per il reingresso dei cittadini stranieri o il diritto di priorità nell'esame di successive domande di ingresso, queste agevolazioni sono già previste nella normativa vigente, tuttavia la revisione è intervenuta sul meccanismo del silenzio-assenso per modificare la condizione del lavoratore straniero che deve essere già effettivamente assunto una volta nei cinque anni precedenti da parte dello stesso datore di lavoro e non più per almeno due anni di seguito.

Si intende quindi garantire una gestione adeguata dei flussi migratori, che consenta anche di rispondere con snellezza e celerità alle temporanee esigenze di manodopera dei datori di lavoro in alcuni settori del mercato, quali il turistico-alberghiero e l'agricoltura.

La nuova disciplina è intervenuta prevedendo, in aggiunta alle sanzioni già esistenti, una nuova sanzione a carico del datore di lavoro nei casi di revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ascrivibili a colpa del datore di lavoro. Tale sanzione consiste nella

liquidazione, a favore del lavoratore, di un'indennità la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale. Inoltre, è stata prevista l'esclusione dalla possibilità di assumere lavoratori stagionali per il datore di lavoro che è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare. Con questo intervento si è cercato di tutelare maggiormente i lavoratori stagionali nell'ipotesi di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dalla direttiva.

A carico del lavoratore, invece, è stata prevista la revoca del permesso di soggiorno quando soggiorna per fini diversi da quelli per cui è stato autorizzato.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Il provvedimento incide sulle imprese a prescindere dalla loro configurazione quantitativa e qualitativa, ragion per cui si rinvia a quanto già illustrato alla lettera A).

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

Le modifiche normative previste dallo schema di decreto legislativo non comportano alcun onere informativo di tipo aggiuntivo, a carico di cittadini e imprese, rispetto a quelli già esistenti a normativa vigente.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

L'attuazione dell'intervento normativo dipende dall'andamento del mercato del lavoro italiano, in generale, e dal fabbisogno di manodopera straniera in qualità di lavoratori stagionali, in particolare. In ogni caso, lo schema di decreto legislativo contiene una clausola di invarianza finanziaria.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento in questione risulta diretto a promuovere un'efficace gestione delle migrazioni temporanee stagionali, a partire dallo snellimento e semplificazione delle procedure di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro stagionale.

La direttiva 2014/36/UE prevede una procedura accelerata per l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, sulla base di una definizione e di criteri comuni, per rispondere con snellezza e celerità alle temporanee esigenze di manodopera di alcuni settori del mercato del lavoro degli Stati membri, quali - ad esempio - turismo, ristorazione e agricoltura.

Si intende così garantire una gestione adeguata dei flussi migratori, che consenta di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro dei paesi membri.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo sono: le amministrazioni coinvolte: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno, il Ministero di giustizia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento)

Oltre alle modalità di pubblicazione tipiche degli atti normativi, si procederà a fornire adeguata informazione sul sito *web* istituzionale dei Ministeri competenti.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento normativo sarà effettuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le modalità e le strutture già in atto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Quale base di partenza saranno utilizzati i sistemi informativi contenenti dati rilevanti in materia di ingresso e soggiorno per lavoro stagionale, e la relazione annuale sull'attività di vigilanza. Inoltre, verranno anche considerati i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati e messi a disposizione dal Ministero dell'interno che si occupa del relativo monitoraggio.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali verrà effettuata la prescritta VIR a cadenza biennale, che si avvarrà anche dei dati del Ministero dell'interno. In essa verranno prioritariamente presi in esame i seguenti aspetti: verifica dell'effettivo e progressivo incremento dei nulla osta e dei relativi contratti di lavoro, verifica dell'effettiva operatività degli Uffici preposti ai compiti prescritti e verifica della reale trasparenza e celerità delle procedure.

Inoltre, in base all'articolo 21 della direttiva oggetto di recepimento, la Commissione europea, ogni tre anni, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva negli Stati membri e propone, nel caso, le modifiche ritenute necessarie.

Conseguentemente, le modifiche allo schema di decreto faranno seguito alle modifiche del quadro normativo comunitario di riferimento.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Prima sezione punto C

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento non supera il livello minimo di regolazione europea.

Tuttavia, preme precisare che si è ritenuto anche opportuno, in una prospettiva di massima semplificazione, riformulare gli articoli 5, comma 3-ter e 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998, già contenenti la disciplina del lavoro stagionale, al fine di renderli conformi al dettato della direttiva, nonché riportando a norma di rango primario i contenuti delle relative norme regolamentari, che di conseguenza sono state abrogate (articoli 11, comma 1-bis, 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999).

Si prevede, inoltre, l'abrogazione delle norme contenute nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 il cui contenuto è stato-riportato nella nuova formulazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Nello specifico, con la sostituzione dell'articolo 5, comma 3-ter, viene reso più facilmente raggiungibile il requisito per il rilascio del permesso pluriennale allo straniero che dimostra di

essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale, come richiesto dalla direttiva (e non più due anni di seguito previsti dalla legislazione vigente).

Quanto alle disposizioni che sostituiscono l'articolo 24 (Lavoro stagionale) del decreto legislativo n. 286 del 1998, per renderle conformi alla direttiva, esse riguardano:

- esplicito riferimento ai settori occupazionali (agricolo e turistico/alberghiero) che includono attività soggette al ritmo delle stagioni. Sono state, in proposito sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. A legislazione vigente tali settori erano individuati soltanto dal decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato;
- la modalità della sistemazione alloggiativa del lavoratore stagionale nelle ipotesi in cui essa verrà fornita dal datore di lavoro. Rispetto alla disposizione vigente è ora previsto il divieto (posto dalla direttiva) di decurtare le spese dell'alloggio automaticamente dalla retribuzione del lavoratore;
- la possibilità, per il lavoratore stagionale che ha svolto, per almeno tre mesi, regolare attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, senza dover rientrare nel paese di origine;
- previsione dei casi di rifiuto ovvero di revoca del nulla osta al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro (sanzioni a causa di lavoro irregolare, stato di liquidazione dell'impresa per insolvenza ovvero per assenza di svolgimento di attività economica, mancato rispetto degli obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, licenziamenti effettuati al fine di creare un posto da coprire mediante la richiesta di assunzione). In tali casi viene prevista la liquidazione, a favore del lavoratore, di un'indennità la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale;
- previsione dei casi di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore per cause ascrivibili ai profili di sicurezza e ordine pubblico (fraudolenza, falsificazione o contraffazione del permesso di soggiorno, mancato soddisfacimento delle condizioni di ingresso e soggiorno);
- i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto.

a) Descrizione e valutazione dei maggiori oneri derivanti dai requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento ed ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa comunitaria

Non vi sono ulteriori requisiti, standard, obblighi, rispetto al livello minimo della normativa. Trattandosi di un decreto di recepimento di una direttiva europea emanata per dare efficacia all'applicazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, si è posta la massima cura nel rispetto delle normative vigenti senza introdurre limiti ulteriori, atti ad incidere sulla libertà delle imprese.

b) Valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo

Non si estende l'ambito soggettivo.

c) Descrizione e valutazione dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano l'assoluta necessità

L'intervento non supera il livello minimo di regolazione europea.